DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1983

recante modifica della decisione 80/1096/CEE che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica

(83/254/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 80/1096/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 81/477/CEE (5), ha istaurato un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica;

considerando che, per rendere più trasparente la ripartizione degli stanziamenti, è necessario raggruppare la totalità delle spese relative alle varie azioni condotte dalla Comunità in campo veterinario nel capitolo delle spese per il settore agricolo;

considerando che, per assoggettare le spese comunitarie originate dall'esecuzione dell'azione in questione a norme di carattere finanziario e monetario e procedure adeguate, occorre rendere applicabili in tale settore, mutatis mutandis, sia gli articoli corrispondenti del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (7), sia il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie (8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 80/1096/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Le misure previste:

— dalla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (6),

e

— dalla direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (7),

fruiscono di un aiuto finanziario della Comunità.

2) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. La durata della partecipazione della Comunità alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 1 è di cinque anni.

2. Il contributo a carico del bilancio comunitario, da iscrivere al capitolo delle spese per il settore agricolo, è valutato in via previsiva, per la durata dell'azione di cui al paragrafo 1, a 35 milioni di ECU. »;

3) all'articolo 3:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le spese degli Stati membri per le misure decise in applicazione del piano di cui all'articolo 5 beneficiano di un aiuto della Comunità nei limiti precisati all'articolo 2. »;

b) al paragrafo 2, i termini « il Fondo, sezione orientamento » sono sostituiti dai termini « la Comunità »;

4) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Alle decisioni della Commissione riguardanti il finanziamento comunitario della presente misura

(1) GU n. C 299 del 16. 11. 1982, pag. 8.
(2) GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 86.
(3) GU n. C 77 del 21. 3 . 1983, pag. 3.
(4) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.
(5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 22.
(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(8) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

(6) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.
(7) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1. »;

si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70. ;

5) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 5 bis*

Nel settore disciplinato dalla presente decisione si applicano, mutatis mutandis, il regolamento (CEE) n. 129/78 e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70. ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE